



TRIBUNALE BRINDISI  
SETTORE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Brocca , in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa N. 1619/09 promossa da:

R.T. rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso dall'avv.ti Giuseppe e Massimo Megaraggia

Ricorrente

CONTRO

Inps in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura per N. L. da Roma, dall'avv. M. Raho

Resistente

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 02/04/2009, così prevede:

Rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso il ricorrente indicato in epigrafe - premesso di essere operaio agricolo a tempo determinato e di essere titolare di pensione con decorrenza dal - conveniva in giudizio l' Inps, lamentando che l'istituto aveva liquidato la pensione, prendendo a parametro le retribuzioni annue pensionabili relative all'anno precedente quello di riferimento, in violazione del disposto di cui all' art. 28, comma 1, del D.P.R. 488/68.

Chiedeva, dunque, che l' Inps fosse condannato alla riliquidazione della pensione, attraverso l'utilizzo delle retribuzioni giornaliere medie per gli operai agricoli a tempo determinato rilevate nel corso degli anni in cui il lavoro è stato prestato.

Si costituiva in giudizio l' Inps, che, con memoria difensiva, eccepiva la decadenza dalla azione giudiziaria; contestava la fondatezza nel merito del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

All' odierna udienza, previa discussione orale, la causa veniva decisa sulle conclusioni delle parti come da sentenza allegata.

Preliminarmente va ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata dall'Istituto convenuto ex art. 46 della L. n. 88/89 e 4 del D.L. 384/92 per decorso del termine triennale per l'instaurazione del giudizio.

A dire dell'ente convenuto, il predetto termine biennale dovrebbe farsi decorrere dai pagamenti della prestazione effettuati a suo tempo, che dovrebbero essere interpretati alla stregua di provvedimenti di reiezione di ogni ulteriore richiesta allo stesso titolo e quindi negazione implicita del diritto al preteso residuo azionato in ricorso.

Le argomentazioni dell'Istituto non appaiono convincenti.

Il termine di decadenza di cui all'art. 47 Il comma della legge n. 639/70, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384/92, riguarda le azioni dirette al riconoscimento delle "prestazioni previdenziali".

Ne consegue che non può tale regime estendersi alle azioni aventi ad oggetto la riliquidazione di prestazioni corrisposte dall'Istituto previdenziale in misura ritenuta insufficiente da parte dell'assicurato.

In proposito va richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte che nell'ipotesi della domanda diretta alla rivalutazione del trattamento di disoccupazione agricola prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988 ha sancito l'inapplicabilità del termine di decadenza sostanziale risultante dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, modificato con efficacia retroattiva dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991 affermando che, salva l'applicabilità della prescrizione decennale, quest'ultimo termine riguarda esclusivamente l'ipotesi di domanda giudiziale proposta a seguito di reiezione del ricorso amministrativo per ottenere un trattamento previdenziale e che sarebbe illogica e irrazionale in materia previdenziale e assistenziale la previsione di una doppia decadenza sostanziale giustificata dalle stesse finalità (certezza di erogazione delle spese afferenti al pubblico bilancio), la quale si presenterebbe come un doppio sbarramento previsto al solo fine di rendere più difficoltoso l'esercizio del diritto (cfr. da ultimo Corte di Cassazione S U 12.05.2009 n. 12720).

Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.

Preliminarmente giova riportare il dato normativo che regola la presente fattispecie e, più in particolare, l'art. 28, comma 1 del D.P.R. n. 488/68, il quale dispone che "a decorrere dal 1 agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate".

L'applicazione di questo sistema, prevista originariamente fino al 30 settembre 1970 è stata prorogata senza limiti di tempo.

E' poi seguita la legge n. 457n2, la quale nel disciplinare miglioramenti ai trattamenti previdenziali, all' art. 3 prevede che " ..... per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente (comma 2).

Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, è costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno.

La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche è determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonché del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato".

Il salario viene dunque rilevato nell' arco di un intero anno solare ed è pubblicato con D.M. nel corso dell' anno successivo a quello di riferimento.

Tale risultando il dato normativo, parte ricorrente ritiene che per ogni anno dovrebbe farsi riferimento al salario medio convenzionale risultante non dal decreto emanato in quell' anno, ma a quello risultante dal decreto ministeriale emanato nell' anno successivo perché solo così si avrebbe corrispondenza per ciascun anno tra retribuzione pensionabile e retribuzione riferita al lavoro prestato.

Ritiene il giudicante -anche alla luce delle approfondite riflessioni contenute nella recente sentenza n. 2531/09 della Suprema Corte- di non poter condividere gli assunti attorei.

Deve rilevarsi, infatti, che il sistema di calcolo adottato nel caso di specie dall' istituto per la determinazione delle retribuzioni utili ai fini della pensione dei lavoratori agricoli giornalieri è lo stesso che si utilizza per il calcolo dei contributi da versare.

Per come già rilevato sulla scorta del dato normativo sopra riportato, infatti, i contributi da versare per i lavoratori agricoli a tempo determinato non sono calcolati, come per altri settori, in misura percentuale sulla retribuzione di fatto percepita, bensì su retribuzioni medie giornaliere determinate annualmente con D.M. del Ministro del Lavoro, laddove la determinazione annuale da parte del Ministero avviene con riferimento alla retribuzione dell' anno precedente.

Ne consegue, allora, che dallo stesso art. 28 citato discende il fatto che la retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo della pensione debba essere quella convenzionale rilevata dal Ministero con proprio D.M. con riferimento al salario dell' anno precedente, tutto ciò anche in ossequio ad un principio proprio del sistema previdenziale che presuppone, in genere, uno stretto collegamento ed una corrispondenza tra contributi versati e prestazioni corrisposte.

In proposito, la sentenza sopra citata sottolinea che "occorre infatti considerare che anche i contributi vengono pagati dai datori di lavoro sulla base dei medesimi decreti ministeriali, e quindi sulla base delle retribuzioni dei contratti provinciali dell' anno precedente e, d'altra parte, stante la rigida cadenza dell' obbligo di versamento dei contributi, non vi sarebbe possibilità di effettuare i versamenti dovuti sulla base di un parametro non ancora rilevato, come la media delle retribuzioni dell' anno in corso.

Vi è quindi simmetria, sotto questo aspetto, tra pensioni e contributi da versare, perché entrambi sono parametrati ai decreti ministeriali che riproducono le medie delle retribuzioni concordate per l'anno precedente, mentre, non sarebbe possibile differenziare, ossia commisurare in contributi al decreto dell'anno (che si riferisce alle medie dell'anno precedente) e commisurare invece la retribuzione pensionabile al decreto dell'anno successivo (che si riferisce alle medie dell'anno di riferimento) giacché nessuna norma del d.p.r. del 1968 in commento lo prevede, facendo anzi riferimento allo stesso dato, e cioè allo stesso decreto ministeriale per contributi e pensioni.

D'altra parte, una tale discrasia di dati tra il sistema di determinazione delle pensioni e il sistema di commisurazione dei contributi, condurrebbe sicuramente allo squilibrio economico della gestione, giacché il decreto dell'anno recepisce, in genere, retribuzioni in misura maggiore rispetto a quelle recepite nel decreto dell'anno precedente".

Il discorso non cambia nemmeno con riferimento a coloro che si sono visti liquidare la pensione sulla base del salario medio convenzionale del 1995, rilevato nel 1996, "congelato" in applicazione dell'art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995 e posto a base di calcolo sia delle pensioni che della contribuzione sino al suo superamento da parte del salario contrattuale.

Anche in tal caso, infatti, opera il principio della corrispondenza fra l'ammontare dei contributi versati e l'importo della pensione liquidata sancito in via generale dall'art. 6 del D. lgs. 2.9.1997, n. 314 che nel sostituire e modificare l'art. 12 della legge n. 153/1969 sulla nozione di base imponibile ai fini contributivi ha stabilito che "la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e assistenza sociale interessate".

Né va trascurato il fatto che assai spesso le retribuzioni di fatto percepite dagli OTD sono inferiori a quelle rilevate nei decreti ministeriali.

Le argomentazioni sopra riportate, che si condividono integralmente, inducono allora a ritenere che il sistema di calcolo adottato dall'Inps per la liquidazione della pensione sia corretto e conforme al dettato normativo.

Tale orientamento risulta recentemente confermato da numerose sentenze della Corte Cassazione (v da ultimo Cass. sezione Lav. 15 aprile 2009 n 8911).

La domanda principale va dunque rigettata.

Con riferimento alla domanda subordinata si osserva che il calcolo operato dall'INPS appare corretto avendo applicato i coefficienti di rivalutazione relativi alla retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art 3 terzo comma della legge n. 45772 come interpretato dall'art 45 comma 21 della legge 14499. Anche la domanda subordinata va dunque rigettata.

Stante il mutamento degli orientamenti giurisprudenziali espressi in argomento, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

Brindisi li 13 Gennaio 2011